



Tribunale di Bergamo: non esiste una tabella universale della sofferenza umana, il Giudice deve valutare secondo equitÃ

Descrizione

Con una recente sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo in ordine ad una posizione da noi patrocinata, il Giudice ha rilevato che, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale, lâ??attore ha evidenziando â??lo spavento e il terroreâ?• provati al momento della??impatto con la??auto della convenuta contumace. Quanto alla??an, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel â??transeunte turbamento psicologico del soggetto offesoâ?• (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), Ã" un danno-conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio. Ebbene, deve ritenersi fatto notorio â?? valorizzabile ai sensi dellâ??art. 115, comma 2, c.p.c. â?? che normalmente una persona travolta da unâ??auto e sbalzata a terra provi dolore e paura. In altri termini, vista la dinamica del sinistro, **non Ã**" necessaria una prova specifica del danno morale subito dalla persona danneggiata â??in quanto in questo caso Ã" talmente verosimile che essa abbia subito danno morale che lo si può ritenere provato sulla base di una presunzione che, risultando particolarmente qualificata, \tilde{A} " da sola sufficiente allo scopoâ? (cosà - la Corte di Cassazione). La liquidazione del relativo risarcimento non puÃ² che avvenire in via equitativa, ai sensi dellâ??art. 1226 c.c.., considerando che le conseguenze interiori della??evento lesivo a??non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana â?• (Corte di Cassazione). Peraltro, deve precisarsi che il danno morale in esame Ã" del tutto indipendente dal danno biologico già riconosciuto, attenendo non alla fase prolungata di decorso della patologia, ma allâ??immediatezza del sinistro. Sicché non può ritenersi corrispondente al â??danno da sofferenza soggettiva interioreâ?• preso in considerazione dalle succitate Tabelle dellâ??Osservatorio per la giustizia civile di Milano (aggiornamento 2021) proprio in relazione allâ??entit del danno biologico. Fatte queste premesse, attesa la natura necessariamente transeunte del danno morale allegato dallâ??attore in relazione ai â??concitati istanti dellâ??urtoâ?• (v. citazione, p. 5), considerata lâ??età dellâ??attore al momento del sinistro e la violenza della??impatto, come emergente dalle dichiarazioni della stessa convenuta contumace, si ritiene equo liquidare il danno morale subito dallâ??attore.



Autore Avv. Massimo Palisi

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

13 Apr 2023